CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Delibera n. 390/2013/SRCPIE/PAR

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.ssa	Enrica	LATERZA	Presidente
Dott.	Mario	PISCHEDDA	Consigliere relatore
Dott.	Giancarlo	ASTEGIANO	Consigliere
Dott.	Giuseppe Maria	MEZZAPESA	Consigliere
Dott.ssa	Alessandra	OLESSINA	Primo Referendario
Dott.	Massimo	VALERO	Primo Referendario

nella camera di consiglio del 19 novembre 2013;

Vista la richiesta di parere formulata dal sindaco del **comune di Sestriere (TO),** in ordine al rimborso di spese agli amministratori comunali per missioni effettuate con l'utilizzo del mezzo proprio.

Visto l'art. 100, c. 2, della Costituzione;

Visto il T.u. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la l. 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Visto l'art. 7, c. 8, della l. 5 giugno 2003, n. 131;

Visto l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato questa sezione di controllo per l'odierna seduta;

Udito il relatore consigliere Mario Pischedda;

FATTO

Con nota n. 5356 in data 17 giugno 2013, trasmessa per il tramite del Consiglio delle Autonomie (nota n. 20046/2013) e pervenuta in data 25 giugno 2013, il sindaco del comune di

Sestriere chiede se sia possibile rimborsare agli amministratori comunali le spese di viaggio per missioni effettuate con l'utilizzo del mezzo proprio, e richiama la delibera della sezione Campania n 21/2013 che esclude tale possibilità.

Dopo aver evidenziato la specifica situazione del comune, posto ad oltre 2.000 metri di altezza ed i limitati collegamenti effettuati dal servizio pubblico che non coprono le esigenze di riunioni serali per il ritorno, fa presente che il rimborso limitato alle spese del trasporto pubblico copre solo parzialmente i costi effettivi e che l'acquisto di un'autovettura di servizio avrebbe costi maggiori rispetto alla spesa storica per il rimborso delle spese di missione agli amministratori.

DIRITTO

1. *Ammissibilità della richiesta*

La funzione consultiva delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è stata introdotta dall'art. 7, c. 8, della legge n. 131 del 2003 il quale prevede che le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane possano chiedere alle sezioni regionali di controllo pareri in materia di contabilità pubblica.

Per l'esercizio dell'attività consultiva sono stati elaborati alcuni indispensabili requisiti di ammissibilità, sostanzialmente riconducibili ad un profilo soggettivo consistente nella legittimazione del soggetto che effettua la richiesta, ed all'ambito oggettivo della richiesta. Quest'ultimo comporta la necessità di accertare se la richiesta di parere sia ascrivibile alla materia della contabilità pubblica, se sussistano i requisiti di generalità ed astrattezza, necessari per i corretti rapporti con l'azione amministrativa e con le funzioni giurisdizionali, giacché il quesito non può implicare valutazioni inerenti i comportamenti amministrativi da porre in essere, ancor più se connessi ad atti già adottati o comportamenti espletati.

Nel caso in esame, la richiesta di parere è ammissibile sotto il profilo soggettivo, essendo stata formulata dal sindaco del comune interessato, per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali, e sotto quello oggettivo, giacché il quesito riguarda la materia della contabilità pubblica, come delineata dalle SS.RR. con delibera n. 54/2010.

2. Merito

2.1 In via preliminare, il Collegio rammenta che la funzione consultiva è diretta a fornire un ausilio all'amministrazione richiedente per le determinazioni che la stessa è tenuta ad assumere; resta ferma, pertanto, la discrezionalità dell'ente nell'esercizio delle proprie funzioni e delle connesse prerogative gestorie.

2.2. L'art. 84 del Tuel, nel testo attualmente vigente, così disciplina il rimborso delle spese di viaggio sostenute dagli amministratori comunali:

1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nella misura fissata con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

2. La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.

3. Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso

per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché' per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.

In applicazione di quanto stabilito dal comma 1, è stato emanato, previa intesa acquisita il 16 marzo 2011 con la Conferenza Stato-città ed Autonomie locali, il d.m. 4 agosto 2011 del Ministro dell'Interno e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla G.U. de 3/11/2011. In particolare il decreto ministeriale dispone che *agli amministratori degli enti locali indicati dall'art.77, c. 2 del Tuel. che, in ragione del proprio mandato, si rechino fuori dal capoluogo del comune ove ha sede l'ente presso cui svolgono le funzioni pubbliche spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno effettivamente sostenute e documentate, in misura comunque non superiore a quanto previsto dal presente decreto* (art. 1).

Con particolare riferimento al rimborso delle spese di viaggio è previsto che in occasione di missioni istituzionali svolte fuori dal capoluogo del comune ove ha sede l'ente di appartenenza, agli amministratori degli enti locali spetta il rimborso delle spese di viaggio entro i limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente del computo Regioni - autonomie locali (art. 2)

L'art. 3 disciplina il rimborso delle spese di soggiorno, fissando dei limiti massimi e l'art. 4. prevede la possibilità di una riduzione dei suddetti limiti rimessa all'autonomia dei singoli enti.

In ragione dell'esplicito rinvio contenuto nell'art. 2 del citato d.m. deve ritenersi operante, anche per gli amministratori comunali, l'art. 6 c. 12 del d.l. 78/2010, convertito con modificazioni dalla l. n. 122/2010 il quale dispone che *a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n.836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al d.lgs. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi.*

Sull'interpretazione della suddetta norma si sono pronunziate le Sezioni Riunite di questa Corte, ai sensi dell'art. 17, c. 31 del d.l. 78/2009 convertito dalla l 102/2009, con le delibere n. 8/2011 e n. 21/2011. In particolare è stato chiarito che il dipendente può ancora essere autorizzato all'utilizzo del mezzo proprio, con il limitato fine di ottenere la copertura assicurativa dovuta in base alle vigenti disposizioni, mentre non gli può più essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute nella misura antecedentemente stabilita dall'art. 8 della l. n. 417/1988, anche nell'ipotesi in cui tale mezzo costituisca lo strumento più idoneo a garantire il più efficace ed economico perseguimento dell'interesse pubblico (in tal senso anche la circolare della Ragioneria Generale dello Stato del 22 ottobre 2010 n. 36). Diversamente opinando, secondo le Sezioni Riunite, si svuoterebbe di significato la portata dell'innovazione introdotta dalla norma in questione, considerato che anche nel sistema pregresso, l'uso del mezzo proprio da parte del dipendente pubblico presupponeva un'accurata valutazione dei benefici per l'ente.

Tuttavia, al fine anche di evitare i rischi del ricorso a soluzioni applicative che, pur formalmente rispettose delle norme, si pongano in contrasto con la finalità di riduzione dei costi degli apparati amministrativi propria della disposizione in esame (ricorso ad autovetture di servizio, car sharing, noleggio auto, etc.), si è ritenuto possibile il ricorso a regolamentazioni interne volte a disciplinare, per i soli casi in cui l'utilizzo del mezzo proprio risulti economicamente più conveniente per l'Amministrazione, forme di ristoro del dipendente dei costi dallo stesso sostenuti che, però, dovranno necessariamente tenere conto delle finalità di contenimento della spesa e degli oneri che in concreto avrebbe sostenuto l'Ente per le sole spese di trasporto in ipotesi di utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto.

Inoltre è stato precisato che attraverso la regolamentazione interna l'Amministrazione non può reintrodurre il rimborso delle spese sostenute sulla base delle indicazioni fornite dal disapplicato art. 8 della legge n. 417 del 1988; tale modo di operare, infatti, costituirebbe una chiara elusione del dettato e della ratio del citato art. 6, c. 12, del d.l. n. 78/2010.

E' precluso, pertanto, anche per gli amministratori degli enti locali, nel caso di autorizzazione all'uso del mezzo proprio, il rimborso dell'indennità chilometrica, commisurata ad 1/5 del prezzo di un litro di benzina, ferma restando la possibilità per l'ente locale di prevedere forme di ristoro dei costi sostenuti "*per i soli casi in cui l'utilizzo del mezzo proprio risulti economicamente più conveniente per l'Amministrazione*", sulla base del parametro degli "*oneri che in concreto avrebbe sostenuto l'Ente per le sole spese di trasporto in ipotesi di utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto*" (in termini sezione Emilia-Romagna n.208/2013 e sezione Campania n.21/2013, sezione Lazio 4/2012).

P.Q.M.

Nelle sopra estese osservazioni è il parere di questa Sezione.

Copia della presente delibera sarà trasmessa, a cura della segreteria, all'amministrazione richiedente.

Così deliberato in Torino nell'adunanza del giorno 19 novembre 2013.

IL RELATORE	IL PRESIDENTE
F.TO (Dott. Mario PISCHEDDA)	F.TO(Dott.ssa Enrica LATERZA)

Depositata in Segreteria il 20 novembre 2013

Il Funzionario preposto

F.TO(Dott. Federico SOLA)